

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI RELATIVE
ALL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

Prot. Gen. N. 13315 / 2002 Deliberazione N. 73 / 2002

Estratto di deliberazione del Consiglio Provinciale

Oggetto: Approvazione del piano delle autoscuole e regolamento adottato con deliberazione n. 18/2002 del 21.01.2002

Prot. Gen. N. 24952 / 2003 Deliberazione N. 72 / 2003

Estratto di deliberazione del Consiglio Provinciale

Oggetto: Integrazione regolamento funzioni provinciali relative ad attività autoscuole.

SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

Titolo I - NORME GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Attività.....	4
Art. 3 - Tipologie di autoscuole.....	4
Art. 4 - Limitazione numerica delle autoscuole.....	5
Titolo II – AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’	5
Art. 5 - Requisiti.....	5
Art. 6 - Criteri per la redistribuzione territoriale delle autoscuole e per il rilascio di nuove autorizzazioni.....	7
Art. 7 - Trasferimento della sede	8
Art. 8 - Domanda	8
Art. 9 - Documentazione da allegare alla domanda.....	9
Art. 10 - Capacità finanziaria.....	11
Art. 11 - Locali.....	11
Art. 12 - Arredamento didattico.....	12
Art. 13 - Materiale per le lezioni teoriche.....	12
Art. 14 - Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida.....	13
Art. 15 - Centri di istruzione automobilistica	15
Art. 16 - Corsi di insegnamento.....	17
Art. 17 - Durata e modalità dei corsi.....	17
Art. 18 - Registri e schede.....	18
Titolo III – INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLE	19
Art. 19 - Insegnanti e istruttori.....	19
Art. 20 - Tipi di idoneità	21
Art. 21 - Domanda di ammissione agli esami.....	21
Art. 22 - Requisiti morali e titoli per l’ammissione agli esami di insegnante e istruttore.....	21
Art. 23 - Prove d’esame	22
Art. 24 - Ripetizione delle prove d'esame.....	24
Art. 25 - Commissione d’esame.....	24
Art. 26 - Convocazione per la seduta d’esame.....	25
Art. 27 - Rilascio dell’attestato di idoneità.	25
Art. 28 - Trattamento informatico e attività similari.....	26
Art. 29 - Corsi di preparazione a sostenere gli esami	26

Titolo IV – OPERAZIONI STRAORDINARIE.....	26
Art. 30 - Trasferimento del complesso aziendale	27
Art. 31 - Modifica della compagine sociale.....	28
Art. 32 - Trasformazioni societarie.....	29
Art. 33 - Interruzione dell'attività.....	29
Art. 34 - Cessazione dell'autorizzazione.....	29
Titolo V – VIGILANZA E SANZIONI.....	30
Art. 35 - Vigilanza	30
Art. 36 - Verbale ispettivo.....	32
Art. 37 - Provvedimenti	33
Art. 38 - Sospensione.....	33
Art. 39 - Revoca.....	35
Art. 40 - Sanzioni.....	35
Titolo VI – NORME FINALI.....	35
Art. 41 - Rinvio Normativo.....	35
Art. 42 - Entrata in vigore	35
Quadro normativo	37
ALLEGATI.....	39
Allegato 1 - Schema di certificato della capacità finanziaria.....	40
Allegato 2 - Registro di iscrizione allievi	41
Allegato 3 - Registro delle lezioni teoriche	45
Allegato 4 - Scheda di ammissione agli esami teorici	47
Allegato 5 - Scheda di ammissione agli esami di guida	48
Allegato 6 - Registro degli allievi trasferiti al C.I.A.....	49
Allegato 7 - Diritti di cui alla L. 870/86	53
SITUAZIONE ATTUALE	2
NORME APPLICABILI.....	3
DETERMINAZIONE DEGLI AGGREGATI.....	3
REVISIONE DEL PIANO.....	6
DATI UTILIZZATI.....	7

[PIANO PROVINCIALE](#)

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività delle autoscuole soggette ad autorizzazione provinciale, ai sensi dell'art. 123 D.Lgs 30.04.1992 n.285, "Nuovo Codice della Strada" (C.d.S.), e determina il "Piano Provinciale delle Autoscuole".

2. La materia del settore è regolata dal D.M. 317/95 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382"; dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 C.d.S.; dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S."; dal D.M. 21 dicembre 1992; dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, lettere a), b) e c); da decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del D.M. 317/95 e dal presente regolamento.

Art. 2 - Attività

1. Le autoscuole svolgono attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore così come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del C.d.S..

2. Le autoscuole possono svolgere anche tutte quelle pratiche relative alle patenti di guida e ai certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto. Nello svolgimento di queste attività si applicano le disposizioni di cui alla L.264/91.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 04/01/94 n. 11 l'attività per l'espletamento degli esami per conducenti di veicoli a motore (indicata al n. 1 della tabella 3 allegata alla legge 01/12/86 n. 870) è di esclusiva competenza delle autoscuole.

Art. 3 - Tipologie di autoscuole

1. Le autoscuole autorizzate si distinguono, ai sensi dell'art. 335 comma 10 del regolamento di esecuzione del C.d.S., in:

TIPO A) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);

TIPO B) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categoria A e B, delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

2. Le autoscuole di tipo A possono preparare candidati agli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida, ai sensi dell'art. 335 comma 14 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

Art. 4 - Limitazione numerica delle autoscuole

1. La Provincia ha stabilito i criteri, art. 6 del presente regolamento, per conseguire una ridistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti e per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni così come sancito dall'art. 1 comma 6 del D.M. 317/95.

2. La Provincia, ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.M. 317/95, considerata la significativa presenza di comuni al di sotto delle soglie indicate ai commi 3 e 4 art. 1 D.M. 317/95, nella redazione del Piano provinciale ha proceduto ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei.

3. Il piano provinciale, elaborato nel rispetto della normativa, costituisce parte integrante del presente regolamento ed individua gli aggregati per la determinazione del numero delle licenze ammesse.

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 5 - Requisiti

1. La Provincia può rilasciare, nei limiti numerici individuati nel piano provinciale, nuove autorizzazioni alle persone fisiche o giuridiche, alle società ed agli enti. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'Amministrazione Provinciale.

2. Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dall'art. 335 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e dall'art. 123 comma 4 del C.d.S.. La delega deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

3. I requisiti per poter ottenere il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 123 del C.d.S. e del D.M. 317/95, sono:

- a) aver compiuto ventun anni;
- b) risultare di buona condotta;
- c) essere in possesso di adeguata capacità finanziaria, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 317/95;
- d) essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
- e) essere in possesso di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida;
- f) disporre di locali idonei e specificatamente attrezzati, nonché di adeguata dotazione di mezzi per le esercitazioni di guida e per gli esami corrispondenti alle categorie di patente richieste;
- g) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del C.d.S.;
- h) non essere delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

4. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Quando ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti

devono essere posseduti da ognuno di questi (art. 335 comma 2 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.).

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'autoscuola deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ingresso o nell'ufficio di segreteria della stessa autoscuola.

Art. 6 - Criteri per la redistribuzione territoriale delle autoscuole e per il rilascio di nuove autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art 1 comma 6 del D.P.R. 317/95, per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti e per il rilascio di nuove autorizzazioni, a seguito di aggiornamento triennale del Piano Provinciale, viene attuato il seguente procedimento che si articola in:

- 1^a fase: redistribuzione delle autoscuole esistenti;
- 2^a fase: rilascio di eventuali nuove autorizzazioni.

2. L'avvio del procedimento relativo alla 1^a fase avviene tramite comunicazione, con lettera raccomandata, ai titolari delle autoscuole esistenti, dei termini di cui all'art. 8 comma 1 del presente regolamento per la presentazione della domanda di trasferimento.

Nel caso si abbiano più domande si attribuisce priorità alla data di presentazione.

3. Terminata la 1^a fase l'ufficio adegua i dati del Piano provinciale alle risultanze degli avvenuti trasferimenti conseguenti all'espletamento della 1^a fase di cui al comma 2.

4. Qualora, dopo l'adeguamento di cui al comma 3, sia possibile provvedere al rilascio di nuove autorizzazioni, si procede all'emanazione di avviso pubblico.

5. In conformità a quanto stabilito dall'art.1, commi 3 e 4 del D.M. 317/95 le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola sono essere rilasciate secondo i seguenti criteri:

- a) a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 ab. residenti nell'aggregato;
- b) anche in aggregati che abbiano almeno 8.000 ab., purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.

6. L'emissione del provvedimento finale è subordinato al controllo dei limiti di distanza prevista al D.M. 317/95, art. 1 comma 4, al quale procede l'ufficio dei vigili provinciali.

Art. 7 - Trasferimento della sede

1. I trasferimenti di sede tra aggregati diversi sono consentiti solo in seguito ad approvazione del Piano Provinciale triennale, e alle seguenti condizioni:

- a) nel rispetto delle limitazioni numeriche previste dal Piano Provinciale;
- b) nel caso di aggregato avente popolazione uguale o superiore a 15.000 ab., ad eccezione del caso in cui la nuova sede individuata disti meno di 10 km dalla più vicina autoscuola esistente in altro aggregato limitrofo in cui si applica il parametro di n. 1 autoscuola ogni 8.000 ab.;
- c) nel caso di aggregato avente popolazione inferiore a 15.000 ab., in cui si applica il parametro di n. 1 autoscuola ogni 8.000 ab, a condizione che la nuova sede individuata disti non meno di 10 km dalla più vicina autoscuola esistente in un altro aggregato limitrofo.

2. I trasferimenti di sede all'interno dello stesso aggregato sono autorizzabili dalla Provincia e sono consentiti nel rispetto del Piano Provinciale e alle condizioni di cui alle lett. b) e c) del precedente comma 1.

3. Il trasferimento della sede avviene previo rilascio di specifico nulla osta del Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia, su presentazione della domanda .

4. L'emissione del provvedimento è subordinato al controllo dei limiti di distanza previsti al precedente comma 1 lett. b) e c), e della corrispondenza dei locali a quanto previsto dal successivo art. 11, al quale procede l'ufficio dei vigili provinciali.

5. La deroga prevista dal legislatore per le ipotesi di sfratto e di chiusura al traffico della strada, di cui al successivo art. 11, opera esclusivamente per i locali mentre non trova applicazione per quanto riguarda le limitazioni numeriche e di distanza previste nelle ipotesi di trasferimento di cui al presente articolo e nelle ipotesi di nuove autorizzazioni.

Art. 8 - Domanda

1. La domanda di trasferimento per redistribuzione, prevista dall'art. 6 comma 2 del presente regolamento, deve essere presentata dalle autoscuole interessate, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di inizio procedimento.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

- tramite fax e farà fede la data e l'ora di ricezione;
- tramite consegna a mano e farà fede la data e l'ora di consegna;
- tramite lettera raccomandata e farà fede il timbro di spedizione.

2. La domanda per nuova autorizzazione deve essere presentata in seguito alla pubblicazione dell'avviso pubblico da chiunque intenda esercitare l'attività di autoscuola.

3. Le domande, redatte in bollo, dovranno contenere i requisiti indicati all'art. 5 del presente regolamento e dovranno essere redatte secondo gli schemi predisposti dall'ufficio provinciale.

4. Le domande, dovranno essere indirizzate all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - Dirigente del Servizio Trasporti che procede al rilascio del titolo autorizzatorio.

Art. 9 - Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda di trasferimento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità;
- b) planimetria dei locali in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato, con le indicazioni tecniche contenute nell'art. 3 del D.M. 317/95;
- c) certificato igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla locale ASL;
- d) certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali o estratto catastale da cui risulti la categoria;
- e) elenco dei veicoli, completo delle copie delle carte di circolazione e dell'assicurazione, utilizzati per le esercitazioni agli esami di guida, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 317/95;
- f) elenco dei materiali di arredamento didattico rispondenti all'art. 4 del D.M. 317/95;
- g) autocertificazione per il compimento dei ventun anni, di risultare di buona condotta, di essere in possesso di adeguata capacità finanziaria, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 317/95, di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado, di essere in possesso di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida, di non essere sottoposti a

misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del C.d.S., non essere delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il materiale rilascio della autorizzazione al trasferimento avverrà subordinatamente alla presentazione della copia dell'atto notarile comprovante la proprietà dei locali o contratto di affitto nel caso di locazione.

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

2. La domanda per nuova autorizzazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di idoneità professionale;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto in caso di società;
- copia della patente di guida.

Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria per l'assegnazione della licenza dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) certificato/attestazione dimostrante l'adeguata capacità finanziaria;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il personale dell'autoscuola;
- c) relativamente ai locali:
 - documento comprovante la proprietà o la disponibilità di locali, oppure copia autenticata in bollo del contratto di locazione registrato nei casi previsti;
 - planimetria dei locali in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato, con le indicazioni tecniche contenute nell'art. 3 del D.M. 317/95;
 - certificato igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla locale ASL ;
 - certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali o estratto catastale da cui risulti la categoria;
- d) elenco dei veicoli, completo delle copie delle carte di circolazione e dell'assicurazione, utilizzati per le esercitazioni agli esami di guida, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 317/95;
- e) elenco dei materiali di arredamento didattico rispondenti all'art. 4 del D.M. 317/95.

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Art. 10 - Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola, ai sensi dell'art. 2 D.M. 317/95, debbono dimostrare un'adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a Euro 51.645,69 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L'attestazione riferita ad un importo di Euro 25.822,84, deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. 317/95 e riportato all'allegato n. 1 del presente regolamento.

Art. 11 - Locali

1. I locali delle autoscuole e dei Centri Istruzione Automobilistica (C.I.A.) devono comprendere:

- a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed areati.

2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola o il C.I.A..

3. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/95, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n° 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Art. 12 - Arredamento didattico

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 317/95, almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10x0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

Art. 13 - Materiale per le lezioni teoriche

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

- a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali:
 - segnaletica verticale,
 - segnaletica orizzontale,
 - segnaletica luminosa;
- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione dei motoveicoli e degli autoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

Inoltre, le autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, punto a), del Regolamento di esecuzione del C.d.S., che non aderiscono ad un C.I.A. sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:

- i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

- l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
 - m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Qualora l'autoscuola disponga di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computer, possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico previsto ai punti h) e m) dello stesso comma.
3. Le autoscuole possono attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

Art. 14 - Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida

1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che l'autoscuola sia del tipo A o del tipo B, così come definiti dall'art. 3 comma 1 del presente regolamento. Le autoscuole di tipo A devono essere dotate di:
 - a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocità di almeno 100 Km/h;
 - b) veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h;
 - c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di almeno 7 metri che raggiunge la velocità di 80 km/h;
 - d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h;
 - e) autoarticolato con massa massima autorizzata di almeno 18.000 Kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 Kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4 metri.

2. Le autoscuole di tipo B devono essere munite dei veicoli previsti ai punti a) e b) del comma precedente.
3. Tutti i veicoli devono essere muniti di cambio di velocità manuale e, escluso quello di cui al punto a) del comma 1 del presente articolo, di doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale installazione deve risultare dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel comma 1, lettere c) ed e) escluso l'autobus, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola sono considerati ad uso speciale in base all'art. 54, lettera g), del C.d.S. in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b) possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e purché su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti.
4. Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola, dell'ente, della società o del consorzio che ha costituito il C.I.A. e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli e i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
5. E' ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento del leasing.
6. I veicoli devono essere muniti di apposite scritte "SCUOLA GUIDA" conformemente a quanto stabilito dall'art. 334 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S..
7. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del C.I.A. deve richiedere apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del C.d.S. al competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C.. Quest'ultimo provvede a comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Provinciale, anche nel caso in cui essa aderisca ad un consorzio.
8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa ed ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami.

9. Nell'uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa con l'attività.

10. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.

11. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autoscuola o il socio amministratore o il legale rappresentante o la persona da questi delegata, nel caso di società o ente, e il responsabile del C.I.A. devono trasmettere alla Provincia un elenco aggiornato di tutti i mezzi, utilizzati dalla o dalle autoscuole o dal C.I.A. di competenza.

Art. 15 - Centri di istruzione automobilistica

1. A due o più autoscuole autorizzate è data facoltà a consorziarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti) e costituire Centri di istruzione automobilistica (C.I.A.) il cui riconoscimento è di competenza provinciale ai sensi dell'art. 105 lett. b) del D. Lgs. 112/98. Se le singole autoscuole demandano al C.I.A. anche l'effettuazione di corsi teorici devono, tra l'altro, indicare alla Provincia:

- a) le generalità degli insegnanti;
- b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del C.I.A. così come previsto dall'art. 11 del presente regolamento .

2. I consorzi devono, altresì, comunicare alla stessa autorità:

- a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
- b) il responsabile del C.I.A.;
- c) le generalità degli istruttori;
- d) l'ubicazione della sede del C.I.A.. I locali da adibire a C.I.A. devono essere diversi da quelli delle autoscuole consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.

3. Il C.I.A. deve essere dotato di:

- a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
- b) attrezzatura didattica di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente regolamento.

4. Il responsabile del C.I.A. deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola.

5. Le autoscuole consorziate possono demandare al C.I.A. i seguenti corsi di insegnamento:

- sia teorici che pratici, relativamente a determinate categorie di patente;
- solo insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente;
- solo istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente.

Possono inoltre continuare ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al C.I.A., nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

6. Le autoscuole di tipo B, nel caso di adesione al Consorzio, possono demandare al C.I.A. solo corsi relativi al tipo di autorizzazione posseduta ai sensi della circ. min. 17/96.

7. Ai C.I.A. confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso e vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel C.I.A. (art. 7 comma 6 del D.M. 317/95).

8. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i C.I.A. se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti.

9. La Provincia, con atto dirigenziale, previa istanza del responsabile del C.I.A. e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, riconosce i C.I.A. a tutti gli effetti legali.

10. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il C.I.A., il riconoscimento di cui al precedente comma, è effettuato dall'ufficio del Servizio Trasporti della Provincia nella cui

circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni all'Amministrazione Provinciale, alle singole autoscuole aderenti nonché agli uffici delle altre Provincie interessate.

11. Non è consentito riconoscere il C.I.A. che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 317/95.

Art. 16 - Corsi di insegnamento

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:

- 1) corsi normali: per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale;
- 2) corsi speciali:
 - a) per la preparazione di candidati al conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
 - b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A già in possesso di una patente di guida di altra categoria;
 - c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B già in possesso di una patente di guida della categoria A;
 - d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria D già in possesso di patente di categoria C;
 - e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria già in possesso di patente di categoria E;
 - f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente.

2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 123 del C.d.S..

Art. 17 - Durata e modalità dei corsi

1. Ogni corso ha svolgimento non inferiore alla durata sottoindicata e comprende lezioni teoriche di almeno un'ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:

- 1) corsi normali: almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli delle categorie A - A speciale - B - B speciale - C - C speciale - D - D speciale - E.
- 2) corsi speciali:
 - a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria;
 - b) almeno 10 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento del C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale).

2. La determinazione del numero e delle ore di lezione di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo art. 18, che l'allievo ha raggiunto un'abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame.

Art. 18 - Registri e schede

1. Le autoscuole e i centri di istruzione devono curare la tenuta dei documenti vidimati dall'Ufficio del Servizio Trasporti - Amministrazione Provinciale e contenenti gli elementi fondamentali nel seguito indicati:

- a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
- b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
- c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;
- d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;
- e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
- f) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla L.264/91, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore.

2. Il centro di istruzione deve redigere e tenere i documenti di cui alle lettere b) c) d) e) del precedente comma, in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico o solo

pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito il C.I.A.. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il C.I.A. deve essere annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

3. Il centro di istruzione provvede, inoltre, a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.

4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole devono essere conformi ai modelli di cui agli allegati 2), 3), 4), 5) e 6) del presente regolamento, come da D.M. 317/95.

TITOLO III – INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLE

Art. 19 - Insegnanti e istruttori

1. L'autoscuola o il C.I.A. deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.

2. L'autoscuola o il C.I.A. deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno, ad esclusione di quelli eventualmente inviati al C.I.A., dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.

3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere autorizzato dall'Amministrazione Provinciale ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un

insegnante o istruttore di altra autoscuola o C.I.A. già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

4. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o società, è consentita la mobilità presso le diversi sedi.

5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle autoscuole devono, pertanto, richiedere di inserire, nel proprio organico, gli insegnanti di teoria e istruttori di guida che intendono utilizzare, inviando all'Ufficio del Servizio Trasporti - Amministrazione Provinciale, unitamente alla domanda in bollo con le specifiche distinte funzioni, la seguente documentazione:

a) per gli insegnanti di teoria:

- copia della patente di guida almeno delle cat. B normale o B speciale;
- copia dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato da un'amministrazione provinciale o dalla Motorizzazione Civile;

b) per gli istruttori di guida:

- copia della patente di guida delle cat. A e DE (autoscuole di tipo a) ovvero A e D (autoscuole di tipo b);
- copia dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato da un'amministrazione provinciale o dalla Motorizzazione Civile.

Inoltre per entrambi:

- 1 marca da bollo da L. 20.000;
- 2 fototessere;
- dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici o privati, con firma autenticata oppure benessere del datore di lavoro primario, nel caso di insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale.

L'Ufficio del Servizio Trasporti, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, rilascerà l'autorizzazione e l'apposita tessera di riconoscimento, con l'indicazione delle mansioni. In caso di variazioni l'autorizzazione e la tessera dell'interessato devono essere restituite, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola, al predetto ufficio rilasciante.

Art. 20 - Tipi di idoneità

1. Nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento, viene riconosciuta l'idoneità alla professione di:

- a) insegnante di teoria presso le autoscuole;
- b) istruttore di guida presso le autoscuole di tipo A, così come definite dal precedente art. 3 comma 1;
- c) istruttore di guida presso le autoscuole di tipo B, così come definite dal precedente art. 3 comma 1.

Art. 21 - Domanda di ammissione agli esami

1. La domanda di ammissione all'esame per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla professione di insegnante e/o istruttore di scuola guida, deve essere presentata all'Amministrazione provinciale e contenere:

- l'autocertificazione, redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, delle generalità, del recapito e del codice fiscale;
- l'indicazione delle idoneità, fra quelle elencate al precedente art. 20, per le quali si richiede il riconoscimento stesso;
- l'autocertificazione di essere in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 22 per l'ammissione agli esami con l'indicazione analitica degli stessi;
- la dichiarazione di non aver sostenuto in precedenza prove d'esame con esito negativo ovvero attestante la data della prova non superata.

2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario che riceve la domanda stessa, ovvero alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

3. Alla domanda deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e degli oneri di bollo di cui alla tabella in Allegato 7 del presente Regolamento.

Art. 22 - Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante e istruttore

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono essere stabiliti in Italia ed essere in possesso dei requisiti morali previsti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità tecnica seguenti:

a) per gli insegnanti di teoria:

- diploma d'istruzione secondaria di secondo grado;
- patente di guida almeno della categoria B, normale oppure speciale;

b) per gli istruttori di guida:

- licenza della scuola dell'obbligo;
- patente di guida della categoria A e DE per le autoscuole di tipo A;
- patente di guida della categoria A e D per le autoscuole di tipo B.

2. La cittadinanza italiana non costituisce requisito indispensabile per l'ammissione agli esami.

3. Gli insegnanti di teoria già abilitati sostengono gli esami per istruttore di guida esclusivamente attraverso la prova pratica prevista all'art. 23, purchè in possesso di patente di guida della categoria A e DE per le autoscuole di tipo A ovvero A e D per le autoscuole di tipo B. Analogamente si procede per i candidati al titolo di istruttore di guida che dopo il superamento della prova teorica vengono respinti alla prova pratica, purchè la ripetano la successiva sessione d'esame.

4. Agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art.122 del Codice della Strada.

5. Gli istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, fermi restando i limiti previsti dall'art. 115, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Art. 23 - Prove d'esame

1. I candidati all'esame per il riconoscimento all'idoneità di insegnante di teoria devono sostenere due prove scritte da svolgersi in un unico giorno e una prova orale, da svolgersi entro i successivi 30 giorni.

1.1. La prima prova scritta consiste nella compilazione di due schede quiz uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di quaranta minuti. La prova si intende superata e ammette alla seconda prova scritta se i candidati hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede.

1.2. La seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su un argomento che fa parte del programma di esame per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, C, D ed E e dei certificati di abilitazione professionale (CAP) integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di tre ore. La prova si intende superata e ammette alla prova orale se si ottiene un punteggio di almeno 18/trentesimi.

1.3. La prova orale verte sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, C, D ed E e dei certificati di abilitazione professionale (CAP), e dai seguenti argomenti complementari:

- a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici (doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni); il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;
- b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;
- c) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida, come previsto dalla L. 30 marzo 2001, n. 125.

La prova orale si intende superata e dà diritto al riconoscimento dell'idoneità come insegnante di teoria se si ottiene un punteggio di almeno 18/trentesimi.

2. I candidati all'esame per il riconoscimento all'idoneità di istruttore di guida nelle autoscuole sia di tipo A, sia di tipo B, devono sostenere una prova scritta, una prova orale e una prova pratica da svolgersi, questi ultimi, entro i successivi 30 giorni. I candidati già in possesso dell'idoneità di insegnante devono sostenere solamente la prova pratica.

2.1. La prova scritta è identica alla prima prova degli insegnanti di teoria, ed il suo superamento è condizione per l'ammissione alla prova orale.

- 2.2. La prova orale verte sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B e sugli argomenti complementari elencati al comma 1.3 del presente articolo. La prova orale si intende superata e ammette alla prova pratica se si ottiene un punteggio di almeno 18/trentesimi.
- 2.3. La prova pratica ha una durata non inferiore a 45 minuti e si articola nel modo seguente:
- verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su autobus;
 - verifica dell'attitudine ad istruire allievi, da effettuarsi su autovetture, simulando un'esercitazione di guida.
- 2.4. I veicoli sui quali viene svolta la prova pratica devono essere in regola con le norme sulla circolazione stradale ed essere messi a disposizione dal candidato con oneri a suo carico.
- 2.5. La prova pratica si intende superata e dà diritto al riconoscimento dell'idoneità come istruttore se si ottiene un punteggio di almeno 18/trentesimi.

Art. 24 - Ripetizione delle prove d'esame

1. Qualora in sede di esame un candidato non superi le prove prescritte potrà ripetere l'esame, salvo quanto previsto all'art. 22, comma 3, nella sessione successiva.
2. Per la ripetizione dell'esame il candidato dovrà presentare nuova domanda ottemperando a quanto previsto dall'articolo 21.

Art. 25 - Commissione d'esame

1. Con decreto del Presidente della Provincia è istituita una apposita Commissione provinciale per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e/o istruttori di scuola guida, che ha sede presso il servizio provinciale competente nel settore dei trasporti ed è composta da:

- il Dirigente del servizio della Provincia competente nel settore dei trasporti, che la presiede ;
- un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
- un esperto in materia di circolazione stradale.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia e dura in carica 3 anni. Nella Commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
3. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l'ordine del giorno.
4. Per la validità delle sedute di esame è necessaria la partecipazione di tutti i componenti della Commissione, operando quale collegio perfetto.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del servizio provinciale competente in materia di trasporti.
6. La Commissione:
 - a) valuta la regolarità delle domande degli aspiranti al riconoscimento dell'idoneità di insegnante e/o istruttore di scuola guida, accertandone i requisiti morali e i titoli per l'ammissione all'esame previa istruttoria eseguita dal competente servizio provinciale;
 - b) fissa le date per lo svolgimento degli esami, con un minimo di due sedute annuali;
 - c) definisce, per quanto non previsto dal presente regolamento, le modalità operative di svolgimento degli esami;
 - d) accerta, mediante gli esami stessi, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e/o istruttori di scuola guida. Al fine della valutazione ogni componente della Commissione ha a sua disposizione 10/trentesimi e quindi la votazione finale è espressa in trentesimi.
7. Con successivo atto saranno stabiliti l'ammontare del gettone di presenza e le modalità di corresponsione ai componenti la Commissione di cui al presente articolo.

Art. 26 - Convocazione per la seduta d'esame

1. Fissata la data di una seduta d'esame, il Presidente della commissione di cui al precedente art. 25, almeno 15 giorni prima della data stabilita convoca i candidati, che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.

Art. 27 - Rilascio dell'attestato di idoneità.

1. L'attestato di idoneità degli insegnanti e istruttori di scuola guida viene rilasciato, sulla base delle risultanze del verbale di esame, dal Dirigente del competente servizio in materia di trasporti su specifica richiesta dell'interessato di rilascio dell'attestato stesso in bollo.
2. Il rilascio dell'attestato avverrà previo assolvimento dell'imposta di bollo e previa verifica del versamento dei diritti di segreteria di cui al comma 3 dell'art. 21.
3. Il Dirigente del competente servizio in materia di trasporti provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc.). Alla richiesta dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e degli oneri di bollo di cui alla tabella in Allegato 7 al presente Regolamento.
4. L'attestato rilasciato ai candidati che hanno sostenuto l'esame per istruttori di guida è distinto in base alla categoria di patente di guida posseduta:
 - A e DE per le autoscuole di tipo A;
 - A e D per le autoscuole di tipo B.

I titolari di attestato di idoneità professionale devono comunicare alla Provincia ogni eventuale variazione nella categoria di patente di guida posseduta che comporterà la revoca e il ritiro dell'attestato precedente nonché l'eventuale rilascio dell'attestato aggiornato.

Art. 28 - Trattamento informatico e attività similari

1. I titolari degli attestati rilasciati in base al presente regolamento sono inseriti in un apposito elenco provinciale pubblicato sul sito Web ufficiale dell'Amministrazione e liberamente consultabile on-line.

Art. 29 - Corsi di preparazione a sostenere gli esami

1. La Provincia si riserva l'opportunità di tenere corsi di preparazione per candidati al conseguimento dell'idoneità.

TITOLO IV – OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 30 - Trasferimento del complesso aziendale

1. L'autorizzazione amministrativa non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa.
2. Ai sensi dell'art. 335, comma 5, del Regolamento di esecuzione del C.d.S., in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente regolamento.
3. Alla domanda di autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente vanno allegati i documenti di cui all'art. 9 comma 2 del presente regolamento ed inoltre copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato.
4. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre (3) mesi dalla data dell'atto di cessione dell'azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri tre (3) mesi.
5. L'intestatario dell'autorizzazione da revocare, in tutti i casi in cui è contemplata la sostituzione dell'autorizzazione, deve restituire la seguente documentazione all'Ufficio del Servizio Trasporti - Amministrazione Provinciale:
 - a) l'atto di autorizzazione;
 - b) la documentazione attestante l'esclusione dal parco veicolare dell'autoscuola degli eventuali mezzi non trasferiti;
 - c) le tessere del personale per il conseguente aggiornamento;
 - d) tutti i registri ai fini della loro chiusura.
6. Gli allievi, che alla data del rilascio della nuova autorizzazione devono completare la loro preparazione, dovranno essere reinscritti nell'autoscuola subentrante senza che venga richiesto loro alcun onore aggiuntivo.

7. La Provincia procede al rilascio dell'autorizzazione a favore del cessionario contestualmente alla revoca dell'autorizzazione rilasciata al trasferente, dopo aver accertato l'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) sussistenza dei requisiti personali, morali, professionali e soggettivi di cui all'art. 5 comma 3 del presente regolamento;
- b) documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti inerenti la voltura a favore del richiedente relativamente ai locali, ai veicoli, alle attrezzature ed alla disponibilità degli insegnanti ed istruttori;
- c) la documentazione indicata all'art. 9 comma 2 del presente regolamento.

8. Il cedente, nel caso in cui non comunichi alla Provincia la sospensione o l'interruzione dell'attività dell'autoscuola a decorrere dall'atto di trasferimento del complesso aziendale, rimane responsabile ad ogni effetto del regolare funzionamento della medesima fino al rilascio della nuova autorizzazione in capo al cessionario.

Art. 31 - Modifica della compagine sociale

1. Nel caso in cui l'autorizzazione sia stata rilasciata a favore di una Società o di un Ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale di assemblea, deve essere comunicato alla Provincia che, qualora la variazione sia riferita a soci privi della qualifica di amministratori, provvede esclusivamente a prenderne atto, previo accertamento dei requisiti prescritti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

2. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

3. Qualora tali modifiche comportino la variazione della ragione sociale, deve essere richiesta e rilasciata una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente.

Art. 32 - Trasformazioni societarie

1. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca della precedente.
2. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 33 - Interruzione dell'attività

1. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante, in caso di società od ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta della provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi (art. 335 comma 4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.).
2. L'attività può essere sospesa, previa autorizzazione, per gravi e documentati motivi dei soggetti indicati al comma 1, per un periodo di sei mesi. In caso di gravi e comprovati motivi è consentita un'ulteriore proroga di sei mesi.
3. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia entro i successivi quindici giorni.
4. Qualora trascorso detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione decade e l'Amministrazione procede alla revoca.

Art. 34 - Cessazione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento né per atto tra vivi, né "mortis causa".
2. L'autorizzazione cessa:

- a) per morte del titolare;
- b) per espressa rinuncia;
- c) per scioglimento o messa in liquidazione della società;
- d) per revoca, nei casi previsti dall'art. 39 del presente regolamento.

3. Nei casi a) b) e c) di cui sopra, ne deve essere data immediata comunicazione alla Provincia, allegando l'originale dell'autorizzazione e documentazione attestante l'esclusione dei mezzi dal parco veicolare, nonché le tessere degli insegnanti e degli istruttori dell'autoscuola stessa ai fini del conseguente aggiornamento.

4. In caso di morte del titolare la conduzione dell'autoscuola è affidata agli eredi del titolare oppure ad uno o più collaboratori aventi le qualifiche di istruttore o insegnante, facenti parte dell'organico, che lo coadiuvavano nello svolgimento dell'attività. L'efficacia dell'autorizzazione permane per ulteriori sei mesi dalla data in cui si verifichi l'evento di cui sopra.

5. Qualora l'attività venga a cessare "mortis causa" del titolare o per rinuncia espressa dello stesso, la titolarità dell'esercizio può essere concessa, se ve n'è richiesta, in ordine di preferenza:

- a) agli eredi del "de cuius";
- b) ai discendenti dell'eventuale rinunciatario;
- c) ad uno o più collaboratori aventi le qualifiche di istruttore o insegnante, facenti parte dell'organico, che lo coadiuvavano nello svolgimento dell'attività.

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 35 - Vigilanza

1. Le autoscuole e i C.I.A. sono soggetti a vigilanza amministrativa da parte della Provincia, ai sensi dell'art. 123 del C.d.S. nonché a vigilanza tecnica così come dal combinato disposto dell'art. 336 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e del D. Lgs. 112/98, art. 105, lett. a).

2. I funzionari dell'Amministrazione Provinciale, muniti di apposita tessera di riconoscimento, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni alle sedi ed altri accertamenti atti a controllare:

a) il permanere dei requisiti presupposto dell'autorizzazione.

b) la regolarità del funzionamento relativamente:

- all'accertamento che il personale sia lo stesso riconosciuto idoneo ed in possesso della regolare autorizzazione rilasciata dalla Provincia;
- al controllo delle schede e dei registri previsti dall'art. 13 del D.M. 317/95;
- al controllo che gli allievi che frequentano l'Autoscuola siano regolarmente iscritti nei registri e nelle schede indicate all'art. 13 del D.M. 317/95.
- alla regolarità dell'esercizio dell'attività: vigilanza diretta alla repressione delle attività non regolari o abusive;
- alla pubblicità e all'osservanza degli orari.

3. Le autoscuole e i C.I.A. devono comunicare alla Provincia i giorni e l'orario di apertura delle autoscuole, nonché i giorni e l'orario per le lezioni teoriche e pratiche stabiliti e prescelti dal titolare o legale rappresentante dell'autoscuola, nonché le eventuali variazioni ed i periodi di chiusura per ferie.

4. I titolari delle autoscuole sono tenuti a comunicare immediatamente alla Provincia ogni modifica degli impianti, delle attrezzature e del personale.

5. La vigilanza viene effettuata quando:

a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca;

b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle autoscuole;

c) si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità dell'autoscuola stessa;

d) a giudizio dei competenti Uffici della Provincia, se ne ravvisi l'opportunità.

6. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti competenti, quali: Vigili Urbani, Agenti di P.S., Carabinieri, I.N.P.S, I.N.A.I.L..

7. Sono in particolare soggette a controllo tecnico da parte della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 112/98 art. 105 comma 3 punto a):

- a) la capacità didattica del personale;
- b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
- c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
- d) l'idoneità dei locali;
- e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
- f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
- g) la regolare esecuzione dei corsi;
- h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del C.d.S..

Art. 36 - Verbale ispettivo

1. In seguito all'attività di vigilanza tecnica sulle autoscuole di competenza della Provincia viene redatto un apposito verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione.

Le irregolarità vengono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta oppure mediante invio dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro 15 giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire all'ufficio della Provincia le proprie giustificazioni.

3. Qualora tali giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio della Provincia diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.

Art. 37 - Provvedimenti

1. A seconda della violazione riscontrata i provvedimenti sono:

- a) censura;
- b) diffida;
- c) sospensione dell'autorizzazione;
- d) revoca dell'autorizzazione.

2. La censura è un richiamo scritto con cui l'autoscuola viene invitata ad una puntuale applicazione della normativa vigente in materia nel caso di lievi irregolarità riscontrate nella gestione e nella conduzione dell'attività dell'autoscuola. In caso di inosservanza della censura, si provvede all'emanazione del provvedimento di diffida.

3. La diffida è un invito formale al titolare o legale rappresentante o socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione dell'autoscuola ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme e ad eliminare le irregolarità, purchè siano sanabili, entro un termine non inferiore a 15 giorni.

4. Nel caso di inottemperanza della diffida l'Amministrazione Provinciale adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, commi 8 e 9 del C.d.S., rispettivamente sospensione e revoca, entro 30 giorni.

Art. 38 - Sospensione

1. La sospensione è un provvedimento con il quale l'Amministrazione Provinciale sospende temporaneamente, per un periodo che va da uno a tre mesi, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'autoscuola.

Il provvedimento comporta la chiusura dei locali, esclusi quelli utilizzati per lo svolgimento di altra attività compatibile purché separatamente autorizzata, nonché l'esclusione della scuola dalla prenotazione e presentazione di candidati agli esami di idoneità. L'autoscuola stessa non può iscrivere allievi anche nel caso in cui aderisca ad un C.I.A., né per la preparazione didattica, né per l'effettuazione degli esami per la patente di guida.

2. Il provvedimento di sospensione è portato a conoscenza delle autorità locali quali Carabinieri, Vigili Urbani e Polizia della Strada, per l'opportuna opera di vigilanza sull'osservanza della sospensione medesima.

3. Di norma, qualora non sussistano casi in cui si renda indifferibile l'immediatezza del provvedimento, la sospensione decorre dal 30° giorno successivo alla data di trasmissione del provvedimento stesso, al fine di ridurre al minimo il disagio agli allievi iscritti.

4. La sospensione dell'autorizzazione è di norma applicata nei casi previsti dall'art. 123 comma 8 del C.d.S., quando:

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio della Provincia;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

5. Il provvedimento di sospensione viene disposto, previa contestazione dei fatti, nel caso che le irregolarità riscontrate non risultino sanabili.

Sono considerate irregolarità non sanabili:

- a) l'allievo alla guida dell'automezzo non ancora in possesso dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida rilasciata dalla Provincia, o nel caso che la stessa sia scaduta;
- b) le lezioni di teoria o di guida impartite da personale non abilitato o abilitato per altra mansione;
- c) le lezioni di teoria o di guida impartite da personale abilitato ma non autorizzato dalla Provincia;
- d) l'effettuazione di corsi fuori sede;
- e) trasferimento della sede senza il preventivo nulla osta della Provincia.

Nel caso in cui vengono riscontrate irregolarità diverse da quelle previste dal precedente comma la Provincia invita formalmente il titolare o legale rappresentante o socio amministratore dell'autoscuola ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme o ad eliminare le irregolarità entro un termine non inferiore a 15 gg.

Nel caso di inottemperanza all'invito di cui sopra, l'irregolarità contestata diviene insanabile e si procede ad irrogare il provvedimento sanzionatorio.

Art. 39 - Revoca

1. La revoca dell'autorizzazione è un provvedimento a seguito del quale viene impedita definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'autoscuola.

L'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 123 comma 9 del C.d.S., quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

Art. 40 - Sanzioni

1. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 123 comma 11 del C.d.S.. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dall'ufficio competente secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S..

2. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 123 comma 12 del C.d.S..

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 41 - Rinvio Normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate in merito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione di futura emanazione di specifiche normative e Regolamenti da parte dell'Autorità centrale.

Art. 42 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.

Quadro normativo

D.M. 17.05.1995 n.317 “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”;

D.P.R. 24.07.1977 n.616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”;

D.Lgs. 30.04.1992 n.285 “Nuovo C.d.S.” (S.O.G.U n.114 del 18.05.1992)-art.123;

D.Lgs.10.09.1993 n.360 “Disposizioni correttive e integrative del nuovo C.d.S.”;

D.P.R.16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.” - art. 335 e 336;

D.P.R. 16.09.1996 n. 610 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

Decreto 08.08.1994 “Recepimento della direttiva del Consiglio n.91/439/CEE del 29.07.1991 concernenti le patenti di guida” (G.U. 19.08.1994 n.193);

Circolare Ministero dei Trasporti n.17 del 06.02.1996;

D.M. 17.09.97 n° 391 “Regolamento recante norme per l’abrogazione degli articoli 1 comma 2. Art. 9 comma 3, e art. 14 comma 2, del D.M. 317/95 concernente la disciplina dell’attività delle autoscuole”;

D.M. 21 dicembre 1992 “Esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti”;

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Art. 105 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59". Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

L. 870/86 tab. 3 – art. 405 DPR 610/92

ALLEGATI

Allegato 1 - Schema di certificato della capacità finanziaria

Carta intestata

(dell'azienda o di istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig. _____
nella forma tecnica di _____
un affidamento di euro _____
(_____).

_____ li _____

Firma

Allegato 2 - Registro di iscrizione allievi

_____ 1
_____ 1
DI _____

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a) D.M. 50 del 16.01.95


CERTIFICA
che il presente
REGISTRO DI ISCRIZIONE ALLIEVI
AUTOSCUOLA

_____ 2
riconosciuto con provvedimento n. _____ del _____ e sito in _____
via _____

si compone di n. _____ pagine.

_____ li _____

_____ 3
(Firma del funzionario delegato)



¹ Indicare l'autorità competente

² Indicare la denominazione dell'autoscuola con l'indicazione della generalità del titolare se persona fisica ovvero quella del legale rappresentante o del socio amministratore nel caso di ente o società avente o meno personalità giuridica

³ Timbro ad evidenziazione del funzionario delegato con relativa qualifica

AVVERTENZE

Il presente registro va tenuto a cura delle autoscuole: non sono ammesse cancellature né raschiature. Eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal titolare dell'autoscuola.

Nella colonna 1 il numero di iscrizione degli allievi deve essere apposto, in ordine progressivo, nel rigo soprastante e la data di iscrizione in quello sottostante.

In corrispondenza di ciascun nominativo di cui alla colonna 2, le seguenti colonne vanno così riempite:

- la colonna 3 con l'indicazione del luogo di nascita nel rigo soprastante e con la data di nascita in quello sottostante;
- la colonna 4 con l'indicazione della residenza nel rigo soprastante e con l'indirizzo in quello sottostante;
- la colonna 5 con l'indicazione della residenza di patente o del CAP posseduto;
- la colonna 6 con l'indicazione del tipo di corso di insegnamento richiesto;
- la colonna 7 con il numero, la data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) nonché con l'indicazione della data di scadenza. Per il CAP sono annotati gli estremi della relativa domanda d'esame;
- la colonna 8 con l'indicatore delle date nonché degli esiti delle prove di teoria e guida. Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere: «I» = IDONEO, se l'esame è superato oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario

Per il CAP va annotata la data e l'esito dell'esame di teoria riportando le lettere «I» = IDONEO, se l'esame è superato oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario.

Invece le caselle relative alla data e all'esito della prova di guida vanno cancellate in quanto la stessa non è prescritta;

- la colonna 9 con l'indicazione della denominazione e sede del centro di istruzione automobilistica nonché nella prima riga la data del trasferimento dell'allievo e del tipo di corso teorico e/o pratico richiesto e viceversa sul secondo rigo al termine del corso nel caso di esito positivo della prova ovvero negativa dell'ultima prova a disposizione o rinuncia dell'allievo. Tale colonna va riempita solo nel caso di allievi iscritti presso l'autoscuola e trasferiti al centro di istruzione automobilistica;
- la colonna 10 riporta i dati della patente e/o del CAP conseguiti e per eventuali annotazioni.

Allegato 2.1

Numero prog e data di Iscriz. (1)	COGNOME E NOME DELL'ISCRITTO (2)	Luogo e data di nascita (3)	Residenza ed indirizzo (4)	Categor patente e/o CAP possedet o (5)	Tipo di corso di insegnam richiesto (6)	Autoriz esercit guida e numero (7)

Allegato 2.2

Operazione per opzioni alla domanda CAP		Esami di idoneità								Trasferimento dell'allievo al C.I.A. e viceversa		Numero e data rilascio patente
		Teoria				Guida						
Data	Scadenza	I prova		II prova		I prova		II prova		Data	Tipo corso	Note
		Dat a	Esit o	Dat a	Esit o	Dat a	Esit o	Dat a	Esit o			
(7)		(8)								(9)		(10)

Allegato 3 - Registro delle lezioni teoriche

AUTOSCUOLA

(timbro)

CENTRO D'ISTRUZIONE

(timbro)

Ai sensi art. 13 comma 1 lett. b) – D.M. 50 del 16.01.95

REGISTRO DELLE LEZIONI TEORICHE

ANNO _____

Amministrazione Provinciale di _____

REGISTRO LEZIONI TEORICHE

AUTOSCUOLA _____ INSEGNANTE _____

Numero registro iscrizione	Nominativo allievi	n. ore complessive	valutazione

Allegato 4 - Scheda di ammissione agli esami teorici

AUTOSCUOLA

(timbro)

CENTRO D'ISTRUZIONE

(timbro)

Ai sensi art. 13 comma 1 lett. c) – D.M. 50 del 16.01.95

**SCHEDA DI AMMISSIONE
AGLI ESAMI TEORICI**

ALLIEVO _____

si esprime parere favorevole

si esprime parere sfavorevole

_____ li _____
Il titolare

L'insegnante

Amministrazione Provinciale di _____

Allegato 5 - Scheda di ammissione agli esami di guida

AUTOSCUOLA

(timbro)

CENTRO D'ISTRUZIONE

(timbro)

Ai sensi art. 13 comma 1 lett. d) – D.M. 50 del 16.01.95

**SCHEDA DI AMMISSIONE
AGLI ESAMI DI GUIDA**

ALLIEVO _____

si esprime parere favorevole

si esprime parere sfavorevole

_____ li _____

Il titolare

L'insegnante

Amministrazione Provinciale di _____

Allegato 6 - Registro degli allievi trasferiti al C.I.A.

Mod. a2

_____ 4

DI _____

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) D.M. 50 del 16.01.95

CERTIFICA

che il presente

REGISTRO DEGLI ALLIEVI

trasferiti dalla autoscuole consorziate al

CENTRO DI ISTRUZIONE

_____ 5


riconosciuto con provvedimento n. _____ del _____ e sito in _____

via _____

responsabile _____ 6

si compone di n. _____ pagine.

_____ li _____



_____ 7
(Firma del funzionario delegato)

⁴ Indicare l'autorità competente

⁵ Indicare la denominazione del Centro di Istruzione Automobilistica

⁶ Indicare la generalità del responsabile del Centro di Istruzione Automobilistica

⁷ Timbro ad evidenziazione del funzionario delegato con relativa qualifica

AVVERTENZE

Il presente registro va tenuto a cura del Centro di Istruzione Automobilistica: non sono ammesse cancellature né raschiature. Eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal responsabile del Centro.

Nella colonna 1 il numero di iscrizione degli allievi deve essere apposto, in ordine progressivo, nel primo rigo con la data di trasferimento al Centro, sul secondo quello di rinvio all'autoscuola di provenienza.

In corrispondenza di ciascun nominativo di cui alla colonna 3, le seguenti colonne vanno così riempite:

- la colonna 2 con l'indicazione della denominazione della autoscuola di provenienza, il numero e la data di iscrizione dell'allievo risultanti dal registro dell'autoscuola di provenienza;
- la colonna 4 con l'indicazione del luogo di nascita nel rigo soprastante e con la data di nascita in quello sottostante;
- la colonna 5 con l'indicazione della residenza nel rigo soprastante e con l'indirizzo in quello sottostante;
- la colonna 6 con l'indicazione della categoria di patente o del CAP richiesto e se trattasi di solo corso di guida;
- la colonna 8 con il numero, la data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) nonché con l'indicazione della data di scadenza. Per il CAP sono annotati gli estremi della relativa domanda d'esame;
- la colonna 9 con l'indicazione delle date nonché degli esiti delle prove di teoria e guida. Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere: «I» = IDONEO, se l'esame è superato oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario.

Per il CAP va annotata la data e l'esito dell'esame di teoria riportando le lettere «I» = IDONEO, se l'esame è superato oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario.

Invece le caselle relative alla data e all'esito della prova di guida vanno cancellate in quanto la stessa non è prescritta;

- la colonna 10 per eventuali annotazioni (ad es. rinuncia dell'interessato al proseguimento del corso etc.).

Allegato 6.1

Numero d'ordine progressivo e data trasferimento al CIA e viceversa (1)	Denominazione e codice della autoscuola di provenienza Numero registro e data (2)	COGNOME E NOME (3)	Luogo e data Di nascita (4)	Residenza ed indirizzo (5)

Allegato 6.2

Categori a patente e tipo di CAP in possesto	Tipo di corso di insegna mento richiesto	Autorizzazione per esercitarsi alla guida o domanda per CAP		Esami di idoneità								Note			
				Teoria				Guida							
				I prova		II prova		I prova		II prova					
(6)	(7)	Numer o	Data	Scadenza	Dat a	Esit o	Dat a	Esit o	Dat a	Esit o	Dat a	Esit o	(9)	(10)	

Allegato 7 - Diritti di cui alla L. 870/86

Denominazione servizio	Diritti	Imposta bollo (DPR 403/98)
Domanda per il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuole		Euro 10,33
Domanda per il riconoscimento consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore		Euro 10,33
Domanda per sostenere l'esame di idoneità insegnanti e/o istruttori di autoscuola	Euro 10,33	Euro 10,33
Domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità insegnanti e/o istruttori		Euro 10,33
Richiesta duplicato attestato di idoneità insegnanti e/o istruttori	Euro 5,16	Euro 10,33
Attestato di idoneità insegnanti e/o istruttori		Euro 10,33

PIANO PROVINCIALE DELLE AUTOSCUOLE

SOMMARIO PIANO PROVINCIALE

SITUAZIONE ATTUALE	2
NORME APPLICABILI	3
DETERMINAZIONE DEGLI AGGREGATI	3
REVISIONE DEL PIANO	6
DATI UTILIZZATI	7

[REGOLAMENTO](#)

SITUAZIONE ATTUALE

Le autoscuole in esercizio già autorizzate nel territorio provinciale risultano essere pari a 37 unità, come si evince dalla tabl.

Tab.1 : Elenco autoscuole in esercizio

	Denominazione	Tipo	Indirizzo	Località
1	A. Zeta di V. Longhi & C. S.a.s.	S.a.s.	Via Leopardi, 9	Urbania
2	A. Zeta di V. Longhi & C. S.a.s.	S.a.s.	Via Villa Furlo	Fermignano
3	A. Zeta di V. Longhi & C. S.a.s.	S.a.s.	P.zza Papa Umberto I°, 2	S. Angelo in Vado
4	A. Zeta di V. Longhi & C. S.a.s.	S.a.s.	Via Martiri della Libertà, 43	Fermignano
5	A. Zeta di V. Longhi & C. S.a.s.	S.a.s.	Via Oddi, 5	Urbino
6	A. Zeta di V. Longhi & C. S.a.s.	S.a.s.	Via Roma, 30	Gallo di Petriano
7	A. Zeta di V. Longhi & C. S.a.s.	S.a.s.	Via S.Maria Val d'Abisso, 32	Piobbico
8	Adriatica di Morelli Fabio & C. Snc	S.n.c.	Via Giolitti, 211	Pesaro
9	Aguzzi s.n.c.	S.n.c.	Viale Kennedy, 1-2-3	Fano
10	Alfredo Bassani S.n.c.	S.n.c.	Via De Gasperi, 72/76/78	Pesaro
11	Antonioni di Antonioni Sabrina & C. - S.a.s.	S.a.s.	Via Flaminia 170	Calcinelli di Saltara
12	Athena di Del Maestro Marino	Individuale	Via Buozzi, 1	Pesaro
13	Autoscuole Riunite Battelli Marechiese di Casagrande Carlo, Marini Massimo e Marini Marco S.n.c.	S.n.c.	Via Mazzini, 31	Novafeltria
14	Autoscuole Riunite Battelli Marechiese di Casagrande Carlo, Marini Massimo e Marini Marco S.n.c.	S.n.c.	Via Marconi, 7	Novafeltria
15	Battelli di Battelli Silvio	Individuale	Vi Roma, 106	Mercatino Conca
16	Catozzi di Catozzi Lorenzo e Catozzi Mario S.n.c.	S.n.c.	Via Ancona, 2/4	Marotta di Mondolfo
17	Dino S.a.s. di Brisigotti Dino & C.	S.a.s.	Via Lanza, 46	Pesaro
18	Dino S.a.s. di Brisigotti Dino & C.	S.a.s.	P.le Innocenti, 5	Pesaro
19	Europa s.r.l.	S.r.l.	Via Pio La Torre, 32	Montecchio di Sant'Angelo in Lizzola
20	Europa S.r.l.	S.r.l.	Via Monte Cimone, 3	Pesaro
21	Flaminia II di Bonifazi Ennio & C. S.a.s.	S.a.s.	P.zza della Repubblica	Pergola
22	Flaminia II di Bonifazi Ennio & C. S.a.s.	S.a.s.	Via C. Battisti, 2	S. Lorenzo in Campo
23	Flaminia II di Bonifazi Ennio & C. S.a.s.	S.a.s.	Via G. Leopardi, 22/24	Cagli
24	Flaminia II di Bonifazi Ennio & C. S.a.s.	S.a.s.	C.so Roma, 12	Acqualagna
25	Flaminia S.r.l.	S.r.l.	Via S. Francesco, 115	Mondavio
26	Flaminia S.r.l.	S.r.l.	Via A. De Gasperi	Monteporzio
27	Flavio Antonioni e C. S.n.c.	S.n.c.	Via Montegrappa, 61	Fano
28	Ginesi S.r.l.	S.r.l.	Via Giustizia, 8	Fano
29	La Fogliense S.n.c.	S.n.c.	Via Circonvallazione, 13	Mercatale di Sassocorvaro
30	La Fogliense S.n.c.	S.n.c.	Via Venezia, 18 - Loc. Cà Gallo	Montecalvo in Foglia
31	La Fogliense S.n.c.	S.n.c.	Via IV Novembre	Piandimeleto
32	Orsini di Orsini Paolo e Francesco S.n.c.	S.n.c.	C.so Garibaldi, 169	Fossombrone
33	Paoloni di Paoloni Roberto & C. S.a.s.	S.a.s.	Via A. Nini, 7	Fano
34	Paoloni di Paoloni Roberto & C. S.a.s.	S.a.s.	Via Villette Adriatica	San Costanzo
35	Paoloni di Paoloni Roberto & C. S.a.s.	S.a.s.	Via Cavour, 36	Mondolfo
36	San Martino S.n.c. di Gargamelli Severino & C.	S.n.c.	Via Solferino, 54	Pesaro
37	San Vitale di Cervesi & Gregori S.n.c.	S.n.c.	Via Romagna 83	Gabicce Mare

Fonte: Servizio Trasporti della Provincia di Pesaro e Urbino

NORME APPLICABILI

Nell'elaborazione del piano per disciplinare il rilascio di nuove autorizzazioni è risultato inapplicabile il comma 5 dell'art. 1 del D.M. 317/95 dal momento che l'indice della motorizzazione provinciale è inferiore rispetto a quello nazionale.

La popolazione residente al 31 Dicembre 1998 nella Nazione, in base al Bollettino Statistico della Provincia di Pesaro e Urbino, risulta essere pari a **57.612.615**, i veicoli circolanti immatricolati, dati forniti dall'ACI -Ufficio Statistica- Roma, sempre per il 1998, risultano essere **38.668.809**.

$$\text{Indice Nazionale} \quad \frac{57.612.615}{38.668.809} + 10\% = 1,489898 + 0,148990 = 1,638888$$

La popolazione residente al 31 dicembre 1998 nella Provincia di Pesaro e Urbino risulta essere **342.641**, in base al Bollettino Statistico della Provincia di Pesaro e Urbino (tab.3).

I veicoli circolanti immatricolati della Provincia di Pesaro Urbino, dati forniti dall'ACI di PESARO, risultano essere **252.458** dati riferiti sempre al 1998.

$$\text{Indice Provinciale} \quad \frac{342.641}{252.458} = 1,357219.$$

Risulta invece applicabile il comma 7 dell'art.1 del D.M. 317/95 che prevede la possibilità di aggregare comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei nel rispetto dei limiti fissati ai commi 3 e 4 dell'art.1 del D.M. 317/95, in caso di significativa presenza di comuni al di sotto delle soglie indicate nei medesimi commi. Infatti dei 67 comuni appartenenti alla Provincia ben 61 non superano gli 8.000 abitanti e rappresentano il 91%, mentre solo 3 superano i 15.000 abitanti.

DETERMINAZIONE DEGLI AGGREGATI

L'individuazione degli aggregati (così come evidenziati nella tabella 2) consente la determinazione del numero di licenze ammesse. L'eventuale assegnazione di nuove licenze avviene in base ai commi 3, 4 e 7 dell'art.1 del DM 317/95 e comunque dopo aver attuato una redistribuzione delle autoscuole esistenti.

Gli aggregati sono stati determinati accorpando comuni limitrofi per bacini omogenei ottenendo almeno 8.000 ab. in quanto soglia minima indicata al comma 4 dell'art.1 del D.M. 317/95.

Il numero massimo teorico di autoscuole, per ciascun aggregato è ottenuto nel modo seguente:

- a) per aggregati con popolazione uguale o superiore a 8.000 ab. e inferiore a 15.000 ab., il numero massimo teorico è pari ad una unità;
- b) per aggregati con popolazione uguale o superiore a 15.000 ab., il numero massimo teorico è ottenuto dividendo il numero di abitanti dell'aggregato per 15.000 e arrotondato per difetto.


La redistribuzione delle autoscuole esistenti può avvenire entro il numero massimo teorico e salva la limitazione di distanza prevista all'art. 7 comma 1 lett. b) e c) del regolamento; l'assegnazione di una nuova licenza può avvenire entro il numero massimo teorico e salva la limitazione di distanza prevista all'art. 6 comma 5 lett. b) del regolamento.

Tab.2: determinazione degli aggregati

N°	Comuni dell'aggregato	Abitanti	N° Massimo teorico di autoscuole	N. autoscuole operanti
1	Gabicce Mare, Gradara	8.494	1	1
2	Colbordolo, Tavullia	8.957	1	0
3	Montelabbate, Monteciccardo, Sant'Angelo in Lizzola	12.078	1	1
4	Pesaro	88.502	5	7
5	Urbino, Fermignano, Petriano, Montecalvo in Foglia	27.273	1	5
6	Macerata Feltria, Sassocorvaro, Tavoletto, Auditore, Mercatino Conca, Montecerignone, Montegrimano, Sassofeltrio, Pietrarubbia	12.474	1	2
7	Frontino, Piandimeleto, Lunano, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Urbania, Peglio, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in Vado, Carpegna	19.055	1	3
8	Montecopiolo, Pennabilli, Casteldelci, Sant'Agata Feltria, Maiolo	8.054	1	0
9	San Leo, Novafeltria, Talamello	10.355	1	2
10	Fano	55.640	3	4
11	Mombaroccio, Cartoceto, Serrungarina,	10.079	1	0
12	San Costanzo, Mondolfo	14.896	1	3
13	Fratte Rosa, S.Lorenzo in Campo, Barchi, Mondavio, Monteporzio, Orciano di Pesaro, S.Giorgio di Pesaro	15.111	1	3
14	Saltara, Piagge, Montemaggiore al Matauro	8.064	1	1
15	Fossombrone, Montefelcino, Sant'Ippolito, Isola del Piano	14.153	1	1
16	Acqualagna, Cagli, Cantiano, Apecchio, Piobbico	20.000	1	3
17	Frontone, Pergola, Serra Sant'Abbondio	9.456	1	1
	Totali	342.641	23	37

Fonte: Elaborazione Servizio Trasporti

Rappresentazione grafica degli aggregati



REVISIONE DEL PIANO

La Provincia provvede alla modifica della situazione previsionale rideterminando e aggiornando il piano con cadenza triennale ed ogniqualvolta lo ritenga necessario per sopraggiunte esigenze.

La determinazione del numero delle autoscuole, essendo direttamente proporzionale al numero degli abitanti, dovrà essere periodicamente verificata e aggiornata con cadenza triennale sulla base dei dati statistici del Bollettino Statistico della Provincia di Pesaro e Urbino e dell'ACI - Ufficio statistica - .

DATI UTILIZZATI

I dati per la redazione del presente piano sono stati desunti dal Bollettino Statistico della Provincia di Pesaro e Urbino per quanto riguarda la popolazione residente (tab. 2); mentre per quanto riguarda il parco veicoli circolanti i dati sono stati forniti dall'ACI – Ufficio statistica – Roma (tab. 4)

Tab. 3 Popolazione Residente nella Provincia - Dicembre 1998

N. Progr.	DENOMINAZIONE COMUNE	N. RESIDENTI		N. Progr.	DENOMINAZIONE COMUNE	N. RESIDENTI
1	Acqualagna	4.079		35	Monte Grimano	1.138
2	Apecchio	2.170		36	Montelabbate	4.803
3	Auditore	1.383		37	Montemaggiore al Metauro	2.072
4	Barchi	998		38	Monte Porzio	2.233
5	Belforte all'Isauro	706		39	Novafeltria	6.708
6	Borgopace	684		40	Orciano di Pesaro	2.320
7	Cagli	9.179		41	Peglio	720
8	Cantiano	2.571		42	Pennabilli	3.123
9	Carpegna	1.590		43	Pergola	6.915
10	Cartoceto	6.204		44	Pesaro	88.502
11	Casteldelci	544		45	Petriano	2.408
12	Colbordolo	4.564		46	Piagge	990
13	Fano	55.640		47	Piandimeleto	1.904
14	Fermignano	7.310		48	Pietrarubbia	691
15	Fossombrone	9.518		49	Piobbico	2.001
16	Fratte Rosa	1.052		50	Saltara	5.002
17	Frontino	375		51	San Costanzo	4.022
18	Frontone	1.307		52	San Giorgio di Pesaro	1.326
19	Gabicce Mare	5.366		53	San Leo	2.647
20	Gradara	3.128		54	San Lorenzo in Campo	3.355
21	Isola del Piano	640		55	Sant'Agata Feltria	2.337
22	Lunano	1.173		56	Sant'Angelo in Lizzola	6.086
23	Macerata Feltria	2.043		57	Sant'Angelo im Vado	3.851
24	Maiolo	802		58	Sant'Ippolito	1.463
25	Mercatello sul Metauro	1.491		59	Sassocorvaro	3.457
26	Mercatino Conca	1.024		60	Sassofeltrio	1.222
27	Mombaroccio	1.727		61	Serra Sant'Abbondio	1.234
28	Mondavio	3.827		62	Serrungarina	2.148
29	Mondolfo	10.874		63	Talamello	1.000
30	Montecalvo in Foglia	2.360		64	Tavoletto	826
31	Monte Cerignone	690		65	Tavullia	4.393
32	Monteciccardo	1.189		66	Urbania	6.561
33	Montecopiolo	1.248		67	Urbino	15.195
34	Montefelcino	2.532				
TOTALE RESIDENTI						342.641

Fonte: Bollettino Statistico della Provincia di Pesaro e Urbino

Tab. 4 Parco veicoli circolanti immatricolati

N. Progr.	DENOMINAZIONE COMUNI	Autovetture	Autobus	Autocarri	Motrici	Rimorchi e semirimorchi	Motocicli	Motocarri e quadricicli	Totale
1	Acqualagna	2.323	7	295	6	75	164	40	2.910
2	Apecchio	1.080	6	145	5	24	83	28	1.371
3	Auditore	780	2	126		14	84	21	1.027
4	Barchi	526	2	70	1	10	51	9	669
5	Belforte all'Isauro	402	1	60	1	7	21	8	500
6	Borgo Pace	337	1	56		3	30	11	438
7	Cagli	4.980	9	586	11	124	575	138	6.423
8	Cantiano	1.230	3	117		11	180	64	1.605
9	Carpegna	841	19	109		12	71	45	1.097
10	Cartoceto	3.509	5	356	11	75	354	59	4.369
11	Castel delci	282	1	43		3	30	18	377
12	Colbordolo	2.653	4	455	2	59	235	60	3.468
13	Fano	32.645	94	3.436	53	503	3.145	315	40.191
14	Fermignano	4.237	5	436	3	100	274	70	5.125
15	Fossombrone	5.251	14	651	24	171	640	135	6.886
16	Fratte Rosa	613	2	86		5	60	16	782
17	Frontino	178	1	28		4	30	10	251
18	Frontone	693	1	84	1	9	83	48	919
19	Gabicce Mare	3.315	3	344	5	45	382	21	4.115
20	Gradara	1.894	3	219	2	33	252	30	2.433
21	Isola del Piano	352	1	55	4	19	33	21	485
22	Lunano	661	1	98	1	16	40	10	827
23	Macerata Feltria	1.193	3	172	2	30	104	29	1.533
24	Maiolo	427	1	55		4	52	11	550
25	Mercatello sul Metauro	759		85		15	59	33	951
26	Mercatino Conca	585	6	56		6	48	14	715
27	Mombaroccio	976	3	125	1	29	144	26	1.304
28	Mondavio	2.212	6	238	5	44	205	34	2.744
29	Mondolfo	6.310	7	724	13	56	525	66	7.701
30	Monte Cerignone	368	2	40		5	28	22	465
31	Monte Porzio	1.283	2	170	2	23	93	3	1.576
32	Montecalvo in Foglia	1.318	3	225	1	46	123	32	1.748
33	Monteciccardo	622	2	95		6	94	17	836
34	Montecopiolo	676	2	96	1	18	60	24	877
35	Montefelcino	1.396	4	196		30	142	45	1.813
36	Montegrignano	608		77		7	65	20	777
37	Montelabbate	2.914	7	560	8	72	284	43	3.888
38	Montemaggiore al Metauro	1.198	2	175	7	21	113	22	1.538
39	Novafeltria	3.581	16	368	27	168	374	65	4.599
40	Orciano di Pesaro	1.320	4	167	4	19	96	13	1.623
41	Peglio	395	1	70		12	39	8	525
42	Pennabilli	1.687	7	181	12	53	130	53	2.123
43	Pergola	3.968	8	361	25	97	401	112	4.972
44	Pesaro	55.251	43	5.881	154	1.301	6.775	617	70.022
45	Petriano	1.345	1	181	2	18	102	33	1.682
46	Piagge	572	2	67		13	43	11	708
47	Piandimeleto	1.016	1	155	2	35	86	40	1.335
48	Pietrarubbia	347	1	60		10	24	15	457
49	Piobbico	953	2	109	6	15	87	48	1.220
50	Saltara	2.936	4	416	9	47	230	55	3.697
51	San Costanzo	2.169	6	219	3	29	193	34	2.653
52	San Giorgio di Pesaro	698	3	71	2	17	44	5	840
53	San Leo	1.463	23	218	17	61	136	26	1.944
54	San Lorenzo in Campo	1.871	2	242	19	56	207	26	2.423
55	Sant'Agata Feltria	1.183	6	157	3	16	100	43	1.508
56	Sant'Angelo in Lizzola	3.471	6	600	15	77	350	49	4.568
57	Sant'Angelo in Vado	2.135	3	273	4	54	187	40	2.696
58	Sant'Ippolito	875	5	109		19	75	26	1.109
59	Sassocorvaro	1.908	4	289	3	58	146	50	2.458
60	Sassofeltrio	662	1	112	1	15	65	22	878
61	Serra Sant'Abbondio	659	2	51	1	5	72	24	814
62	Serrungarina	1.130	2	147		17	108	40	1.444
63	Talamello	576	1	67	9	20	51	11	735
64	Tavolato	482	1	81		6	47	3	620
65	Tavullia	2.599	4	401	3	53	291	46	3.397
66	Urbano	3.463	7	500	27	217	250	52	4.516
67	Urbino	8.927	221	924	5	217	881	375	11.550
	TOTALE	199.269	622	23.421	523	4.459	20.536	3.628	252.458

Fonte: A.C.I. Roma